

STUDIO AVVOCATO FRANCO CAROLEO

AVV. FRANCESCO CAROLEO

Roma, 28 ottobre 2005

Alla c.a. del Segretario Nazionale
Dott. FALCONI

Spett.le
FIMMG NAZIONALE
Piazza G. Marconi, 25
00144 R O M A

Alla c.a. del Dott. Roberto LALA

Spett.le
Intesa Sindacale
Via Tovaglieri, 19
00155 R O M A

- FIMMG. - INTESA SINDACALE / SNAMI - Primo giudizio - Ricorso
Consiglio di Stato -


Ho il piacere di informarVi che con ordinanza 25.10.2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta dallo SNAMI rinviando la trattazione del merito all'udienza del 24.1.2006.

Vi trasmetto per Vostra opportuna conoscenza copia dell'istanza.

Con distinti saluti.

Avv. Francesco Caroleo

(All. 1)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze: 5081/2005
Registro Generale: 7512/2005

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Lucio Venturini
Cons. Filippo Patroni Griffi Est.
Cons. Pier Luigi Lodi
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Vito Poli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Ottobre 2005

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

SNAMI - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI
rappresentato e difeso dagli *Avv.lli ENRICO PENNASILICO e SERGIO SMEDILE*
con domicilio eletto in Roma *VIA GIUSEPPE FERRARI 12 presso SERGIO SMEDILE*

contro

CONFIERENZA PER.NTE RAPPORTI STATO, REGIONI E PROV. TN-BZ
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

SISAC - STRUTTURA INTERREG.LE SANITARI CONVENZIONATI
rappresentato e difeso da: *Avv. FRANCO GAETANO SCOCA*
con domicilio eletto in Roma *VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA*

FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
INTESA SINDACALE SIMET - SUMAJ- C/ISL MEDICI

rappresentato e difeso dagli *Avv. ti DIEGO VAIANO, FRANCESCO CAROLEO e PAOLO VAIANO*
con domicilio eletto in Roma *LUNGOTEVERE MARZIO 3*
presso PAOLO E VAIANO DIEGO STUDIO VAIANO

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTI UIL -FLP
rappresentato e difeso da: *Avv. ANTONIO PULIATTI*
con domicilio eletto in Roma *VIA MONTE ACERO N. 2/A presso BAZZANI STUDIO BAZZANI*

FP CGIL MEDICI non costituitosi.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA
:Sezione III Quater 5482/2005, resa tra le parti, concernente IPOTESI DI ACCORDO
COLLETTIVO NAZ.LE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di inammissibilità, presentata in
via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

- CONFERENZA PER.NTE RAPPORTI STATO, REGIONI E PROV. TN-BZ
- FEDERAZIONE MEDICI ADERENTI UIL -FLP
- IMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
- INTESA SINDACALE SIMET - SUMAI- CISL MEDICI
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA SALUTE
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- SISAC - STRUTTURA INTERREG.LE SANITARI CONVENZIONATI

Udito il relatore Cons. Filippo Patroni Griffi e uditi, altresì, per le parti l'avv. Pennasilico,
dello Stato Rago, l'avv. Scoca, l'avv. Puliatti e l'avv. D. Vaiano;

Ritenuto che le prospettazioni concernenti la competenza della Sezione che ha pronunciato la
sentenza impugnata non appaiono, a una prima delibazione, assistite da fumus boni iuris;

Considerato che la sentenza appellata, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare,
sembra resistere alle censure spiegate dall'appellante;

Ritenuto opportuno fissare l'udienza per la trattazione del merito;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7512/2005).


Spese compensate.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 24 gennaio 2006.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 25 Ottobre 2005

IL ESTENSORE



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Add. 25 OTT 2005
 CONSIGLIO DI STATO
 SEDE GIURISDIZIONALE
 Presente: ...
 a norma dell'art. 87 del regolamento ...
 di procedura 17 agosto 1907, n. 642
 P IL DIRIGENTE